Pubblicato il 24/03/2020

N. 00101/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maria Umberto Di Giacomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Molise Acque, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti

Nicola Mastronardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Felicia Nadia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lucia Sammartino, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, Trav. via Crispi n.70/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Commissario straordinario dell'Azienda Speciale Molise Acque del 3.9.2018 n. 219 avente ad oggetto "avviso pubblico di procedura comparativa di curricula per l'affidamento di incarichi per tre figure professionali per la comunicazione e diffusione del "valore dell'acqua" nell'ambito di bandi europei a valere su fondi comunitari. Approvazione atti commissione", unitamente alla graduatoria finale di merito per il profilo "A" con essa approvata;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi inclusi tutti i verbali della Commissione giudicatrice, in particolare di quello del 13.7.2018 di approvazione delle graduatorie;
- della nota prot. 11108 dell'8.8.2018 con la quale la commissione ha trasmesso i suddetti verbali e le relative proposte di graduatoria, di contenuto non conosciuto;
- della delibera commissariale n. 113 del 19.4.2018 di nomina della commissione giudicatrice,

nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dei relativi contratti, ove stipulati, con i candidati vincitori della selezione riferita al profilo "A".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

- della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque n. 238 del 9.7.2019, avente ad oggetto la presa d'atto dei punteggi parziali e dell'indicazione del relativo supporto motivazionale della graduatoria per il profilo A assegnati dalla commissione giudicatrice;
- ove occorra, della nota dell'Azienda Speciale Molise Acque prot. 937 del 25.1.2019, con la quale il RUP ha chiesto alla commissione esaminatrice di esplicitare, per ogni

candidato, i punteggi parziali e l'indicazione del relativo supporto motivazionale, di contenuto non conosciuto;
nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Speciale Regionale Molise Acque, della Regione Molise, di Nicola Mastronardi e di Lucia Sammartino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con Delibera n. 59 del 2 marzo 2018, il Commissario straordinario dell'Azienda speciale regionale Molise Acque ha approvato l'avviso pubblico concernente una <<*procedura comparativa di curricula per l'affidamento di incarichi per tre figure professionali per la comunicazione e diffusione del "valore dell'acqua" nell'ambito di bandi europei a valere su fondi comunitari*>>.
In particolare, al fine di acquisire adeguate figure professionali per la comunicazione e diffusione dell'attività di Molise Acque nell'ambito di bandi europei a valere su fondi comunitari, sono stati individuati due profili, Profilo A – Giornalista iscritto all'Ordine dei Giornalisti elenco Professionisti o Pubblicisti per divulgazione delle attività prettamente specifiche della Molise Acque nell'ambito dei progetti comunitari di riferimento; Profilo B e C – Figura professionale idonea per la divulgazione nell'ambito dei progetti comunitari di riferimento specificatamente sul tema acqua e suo razionale utilizzo, ambiente ed energia con diffusione e coinvolgimento dei cittadini e della popolazione scolastica di ogni ordine e grado.
Il ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa per il profilo A.

La successiva deliberazione n. 71 del 12 marzo 2018 ha previsto, oltre a quelli generali, requisiti professionali specifici anche per il profilo A, quali l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco Professionisti o Pubblicisti con pregressa esperienza nella predisposizione di testi e comunicati stampa, nonché la pregressa esperienza nell'organizzazione di conferenze stampa e relazioni con i media (televisioni, carta stampata, web e radio).

Con deliberazione n. 219 del 3 settembre 2018, il Commissario ha fatto propri i verbali della commissione giudicatrice e ha approvato le graduatorie di merito finali con essi approvate.

Il ricorrente è risultato classificato in terza posizione nella graduatoria per il profilo A, conseguendo un punteggio di 93.

Col ricorso è impugnata la predetta deliberazione del Commissario straordinario dell'Azienda Speciale Molise Acque del 3 settembre 2018 n. 219, unitamente alla graduatoria finale di merito per il profilo A e tutti gli ulteriori atti della procedura (ivi compresi i verbali della Commissione).

Con unico articolato motivo il ricorrente deduce <<*violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90 e dell'art. 97 cost.: violazione dei principi di legalità, trasparenza, economicità, pubblicità e buon andamento, imparzialità dell'attività amministrativa; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; violazione ed errata applicazione dei principi di cui all'art. 12 del d.p.r. 487/1994; omessa predeterminazione dei criteri; violazione della parità di trattamento; violazione ed errata applicazione del regolamento concernente norme disciplinanti procedure selettive, approvato con delibera del c.d.a. n. 88/2009; illegittima composizione della commissione giudicatrice; eccesso di potere: disparità di trattamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; sviamento. illegittimità derivata*>>. L'Amministrazione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione: l'indicazione dei punteggi stabiliti nell'avviso rappresenterebbe il riferimento a meri canoni di massima e i punteggi non sarebbero accompagnati dalla necessaria fissazione *ex ante* dei relativi pesi valutativi. Per altro

profilo, l'Amministrazione avrebbe violato le norme disciplinanti le procedure concorsuali della Regione Molise, approvate con delibera del CDA n. 88/2009. Per altro profilo ancora, la commissione non avrebbe neppure reso conoscibile l'*iter* valutativo, istruttorio e motivazionale sotteso all'assegnazione dei punteggi, limitandosi a redigere uno scarno verbale; per altro profilo ancora sarebbe illegittima la composizione della Commissione.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate deducendo: a) che all'Avviso pubblico non si applicherebbe la normativa sui concorsi, trattandosi di selezione, su basi di mera comparazione di curricula e senza alcuna altra forma di confronto competitivo tra i candidati; b) che i criteri di valutazione erano stati già fissati dall'Avviso pubblico, quindi non necessitavano di elaborazione e nemmeno di integrazione da parte dell'organo collegiale valutatore; c) che le valutazioni dei *curricula* dei primi tre graduati (i due controinteressati e il ricorrente) non è inficiata da grossolani vizi, denotanti illogicità e irragionevolezza manifeste o macroscopiche erroneità; d) che alcuni servizi indicati dal ricorrente non hanno trovato riscontro nei titoli addotti ai fini della selezione in discussione.

Si sono costituiti i controinteressati Lucia Sammartino e Nicola Mastronardi.

Il primo ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione, non trattandosi di procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sez. V, 12/05/2016, n. 1888); b) l'improcedibilità per tardività dell'impugnazione proposta; c) il ricorrente non avrebbe fornito in sede di ricorso la c.d. prova di resistenza, non chiarendo come una diversa valutazione dei suoi titoli avrebbe condotto ad una migliore ed utile posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sez. IV, 02/09/2011, n. 4963.).

Il secondo ha controdedotto nel merito, circa l'applicazione dei criteri e la valutazione dei titoli, sostenendone la correttezza.

Con ordinanza del 14 dicembre 2018, il Collegio – in considerazione del fatto che talune censure fossero idonee a travolgere, in caso di positivo accoglimento, l'intera

procedura comparativa – ha sospeso il provvedimento impugnato, ordinando l'integrazione del contraddittorio a cura di parte ricorrente nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria relativa al profilo professionale A, oggetto di impugnativa.

In data 9 luglio 2019 le Amministrazioni resistenti hanno depositato documenti con nuova deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque n. 238 del 9 luglio 2019, avente ad oggetto la presa d'atto dei punteggi parziali e dell'indicazione del relativo supporto motivazionale della graduatoria per il profilo A assegnati dalla commissione giudicatrice.

Con i motivi aggiunti del 11 settembre 2019 il ricorrente ha impugnato la detta deliberazione, in uno con i presupposti atti procedimentali (tra cui la nota dell'Azienda Speciale Molise Acque prot. 937 del 25.1.2019, con la quale il RUP ha chiesto alla commissione esaminatrice di esplicitare, per ogni candidato, i punteggi parziali e l'indicazione del relativo supporto motivazionale, di contenuto non conosciuto).

Il ricorrente ha in primo luogo dedotto che il provvedimento sarebbe sprovvisto degli elementi essenziali, quali la data, il numero di protocollo, l'indicazione del destinatario e del riferimento ad atti di impulso e/o di sollecito, <<*ed in quanto tale illegittimo e nullo ex art. 21 septies della L. 241/90 per mancanza degli elementi essenziali, così come rilevabile ex officio in applicazione del generale principio previsto dall' art. 1421 c.c. (ex multis, Consiglio di Stato , sez. III , 14/02/2019 , n. 1049), con conseguente invalidità della delibera commissariale, siccome inficiata anche in via derivata*>>. Ha, poi, rilevato che si è trattato di un'attività di integrazione istruttoria e/o valutativa postuma, volta ad offrire un inammissibile corredo motivazionale *ex post* alla graduatoria.

Con ordinanza del 26 settembre 2019 il Collegio ha disposto sui proposti motivi aggiunti, ordinando l'integrazione del contraddittorio al ricorrente e alle Amministrazioni resistenti di fornire al ricorrente i nominativi e gli indirizzi, anche

di posta certificata, dei candidati entro 10 (dieci) giorni dalla notifica e/o comunicazione della ridetta ordinanza.

Adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio, con successiva ordinanza del 20 dicembre 2019 il Collegio ha sospeso la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque n. 238 del 9 luglio 2019, impugnata con i motivi aggiunti.

All'udienza del 26 febbraio 2020 il difensore della controinteressata Sammartino ha eccepito a) che, da una ricerca effettuata presso il registro Inipec, non è stata riscontrata la presenza di alcuni indirizzi utilizzati per la notifica ai controinteressati e ha segnalato, tra gli altri, i seguenti tre: giuliana.bettarini@pec.it; giucili@pec.it; tiziana.cucaro@pec.it; b) che nelle relate di notifica non è indicato il registro pubblico da cui sono stati prelevati tali indirizzi; c) la conseguente improcedibilità del ricorso.

Alla stessa udienza la causa è passata in decisione.

Va preliminarmente affermata la giurisdizione di questo TAR, in coerenza con quanto le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con Sentenze n. 7757 del 27.3.2017 e n. 13531 dell'1.7.2016, hanno statuito in ordine alla spettanza alla cognizione del Giudice Amministrativo delle controversie relative ai procedimenti di selezione contemplati dall'art. 7 D.Lgs. n. 165 del 2001, finalizzati alla stipula di contratti di collaborazione, attesoché anche tali procedimenti rientrano nell'ambito oggettivo dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001.

E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione: la disciplina in tema di appalti invocata dal ricorrente non si applica al caso di specie. La giurisprudenza amministrativa si è progressivamente consolidata nel considerare il singolo incarico di collaborazione come non integrante un appalto di servizi, bensì un contratto d'opera intellettuale, regolato dall'art. 2230 del codice civile.

Va poi aggiunto che ai procedimenti di selezione, contemplati dall'art. 7 D.Lgs. n. 165 del 2001, come quello in esame, è comunque esclusa l'applicazione della normativa appalti. Infatti (Cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent.,18-10-2019, n. 7067) <<*le norme in tema di appalto debbono trovare applicazione nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma. La disciplina delle collaborazioni esterne della pubblica amministrazione è rinvenibile nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.*>>.

Nella specie, il caso controverso appare riconducibile, per quanto espressamente previsto, ma anche per le caratteristiche dell'incarico, alla fattispecie delle collaborazioni esterne: il bando prevede espressamente l'indizione di una <<*procedura comparativa di curricula per l'affidamento di incarichi per tre figure professionali*>>, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione nonché in via non esclusiva, in collaborazione con le strutture aziendali, per la durata presumibilmente pari ad un massimo di n. 24 (ventiquattro) mesi e comunque non superiore alla durata del progetto europeo di riferimento, per un importo, quanto al profilo "A", di € 24.000,00 (ventiquattromila) annui, oltre IVA (ove prevista) e rivalsa INPGI, senza individuare la necessità di un'organizzazione separata dell'incaricato.

Anche l'eccezione di improcedibilità del ricorso, per l'irregolarità della notifica ai controinteressati a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, è infondata. La parte ricorrente ha provveduto, per la maggior parte dei controinteressati, alla notifica tramite PEC, essendovi stata implicitamente autorizzata ai sensi dell'art. 52 comma 2 c.p.a. dall'ordinanza 18 dicembre 2019, che

nella parte motiva ha ordinato alle Amministrazioni resistenti (al fine di consentire al ricorrente le notifiche ordinate) di <<*fornire i nominativi e gli indirizzi, anche di posta certificata, dei suddetti candidati entro 10 (dieci) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza*>>, con il precipuo scopo di garantire maggiore celerità al procedimento e a fronte di specifica istanza avanzata con l'atto contenente i motivi aggiunti (pag. 18).

Conseguentemente, nemmeno le censure formulate dal difensore della controinteressata Sammartino in ordine alla regolarità formale della relata di notifica, che omette l'indicazione del pubblico registro da cui sarebbero stati tratti gli indirizzi di posta elettronica certificata colgono nel segno: l'autorizzazione *ex* art. 52 comma 2 c.p.a., consentendo la notifica via PEC agli indirizzi forniti dall'Amministrazione, esclude la necessaria iscrizione di detti indirizzi di posta elettronica certificata nei registri qualificati come <<*elenchi pubblici*>> dall'art. 16 *ter* del D.L. 179/2012 e, quindi, anche l'indicazione nella relata del registro d'estrazione dell'indirizzo dei destinatari.

Anche l'eccezione preliminare relativa alla c.d. prova di resistenza, che escluderebbe l'interesse del ricorrente all'impugnazione, è infondata. La parte ricorrente formula espressamente le sue censure non ai fini della riformulazione della graduatoria, ma allo scopo di ottenere l'annullamento dell'intera procedura, in quanto la Commissione non si è dotata di sufficienti criteri per addivenire alla valutazione finale. Di tal che non è necessaria la dimostrazione della c.d. prova di resistenza.

Va poi precisato che il ricorso non è improcedibile in quanto la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Regionale Molise Acque n. 238 del 9 luglio 2019 deve considerarsi atto meramente confermativo rispetto all'atto precedente, oggetto di impugnativa, in quanto la sua adozione non è stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto (in termini da ultimo

Cons. Stato 7804/2019), ma a una mera esplicitazione dei punteggi parziali (evidentemente già attribuiti).

Può dunque passarsi all'esame del merito.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.

Occorre premettere che la giurisprudenza ha chiarito che la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo Cons. Stato Sez. II, 27/06/2019, n. 4432). Tale interpretazione, afferendo al generale dovere di motivazione nell'esercizio della discrezionalità - anche tecnica - da parte della Pubblica Amministrazione, trova ampia applicazione anche nell'ipotesi in cui la Commissione debba procedere a una mera comparazione tra i titoli dei candidati e anche al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, direttamente disciplinate sul punto dall'art. 12 del d.p.r. 487/1994.

L'inapplicabilità diretta della norma da ultimo richiamata alla procedura comparativa in questione, ritualmente eccepita dalla difesa della Regione Molise, è pacifica. Tuttavia, per quel che s'è detto, la stessa norma è il punto di emersione di un principio di più ampia portata, applicabile anche al caso di specie, che impone alla PA di stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, in conformità alla *lex specialis* della procedura, pena l'insondabilità della scelta - pur ampiamente discrezionale – effettuata col voto numerico.

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge, pertanto, ad elemento essenziale per l'affermazione della sufficienza del giudizio numerico: è soltanto col riferimento ai criteri valutativi predeterminati e resi espliciti dalla Commissione che

si può ricostruire l'iter logico-motivazionale sotteso al giudizio sintetico espresso col voto numerico.

Nel caso di specie, la commissione esaminatrice non ha predisposto alcun criterio di valutazione circa i punteggi da attribuire in relazione alle tre categorie individuate nell'avviso pubblico. La Commissione ha infatti attribuito un punteggio finale, derivante dalla sommatoria dei punteggi rispettivamente attribuiti sulla base dei criteri a) dell'esperienza professionale desumibile dal *curriculum* nella predisposizione di testi e comunicati stampa per altri enti e/o aziende – punti 40; b) dell'esperienza professionale desumibile dal *curriculum* nell'organizzazione di conferenze stampa e relazioni con i media – punti 30; c) del periodo di iscrizione all'Ordine dei giornalisti: fino a 36 mesi – punti 10; da 37 fino a 60 – punti 20; oltre 61 – punti 30.

La definizione di un punteggio massimo per ciascun criterio non è sufficiente a chiarire sulla base di quali parametri sia stato attribuito il punteggio parziale: le modalità di graduazione delle valutazioni meramente numeriche in relazione a ciascun criterio non sono state affatto esplicitate dalla Commissione, né in una fase anteriore all'individuazione del voto numerico (quindi con la scelta di parametri generali da seguire nella valutazione di ciascun candidato), né *ex post* per ciascun candidato.

Occorre rilevare che le categorie utilizzate dall'Amministrazione anche nella fase di esplicitazione dei singoli voti per ciascun candidato, non sono idonee a chiarire l'*iter* logico seguito dalla commissione nell'individuazione del voto numerico.

Trattasi infatti, all'evidenza, di canoni di massima e generali, direttamente mutuati dal bando, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi (eccezion fatta per l'anzianità di iscrizione all'Ordine dei giornalisti), finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità dell'attività piuttosto che a criteri motivazionali.

Al punto 4 della nota della Commissione che ha determinato i punteggi parziali, si legge – per la prima volta nell'*iter* procedimentale – che la stessa <<*ha proceduto ad una valutazione generale del curriculum tenendo conto in particolare delle seguenti esperienze professionali: - Esperienza di lavoro in Testate nazionali; - Esperienza di lavoro in Testate locali; - Comunicazione e diffusione del "valore acqua" "energia""ambiente"; - Esperienza di lavoro in uffici stampa*>>, senza che sia chiarita la modalità di attribuzione del punteggio in relazione al singolo canone, individuato – peraltro - solamente per la valutazione generale dei curricula (requisito sub c).

In conclusione, non è dato conoscere *ex post* quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato. Ha fatto difetto la doverosa fissazione dei criteri motivazionali.

Non colma il *deficit* motivazionale l'attività espletata dall'Amministrazione successivamente alla prima ordinanza cautelare e volta ad esplicitare, per ogni candidato i punteggi parziali che hanno generato il punteggio totale e <<*la conseguente graduatoria finale con l'indicazione del relativo supporto motivazionale*>>.

Infatti, l'omessa predeterminazione di un punteggio per ciascun criterio fa risultare l'assegnazione dei singoli punteggi, come di quello finale, del tutto arbitraria e comunque insondabile nell'*an,* nel *quantum* e nel *quomodo*, in assenza di indicazioni atte a rendere intelligibile la scelta *ex ante* dei parametri in base ai quali assegnare il giudizio sintetico numerico.

Occorre invece precisare che non è fondato il profilo relativo alla violazione delle norme fissate nel regolamento approvato con deliberazione del CDA n. 88/2009, in quanto lo stesso disciplina le modalità di selezione di coloro che, dall'esterno, aspirano ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda (art. 1, comma 1). Non trova quindi applicazione il richiamato regolamento nell'istaurazione di rapporti di lavoro e di collaborazione – come nel caso di specie – non caratterizzati dal vincolo della subordinazione.

Deve essere da ultimo esaminata la censura relativa alla composizione della Commissione. Si censura l'illegittima composizione della commissione giudicatrice di cui alla delibera n.113/2018 che avrebbe inficiato, in via derivata, gli atti impugnati, per la violazione dell'art. 2, comma 6, del regolamento di cui alla delibera del CDA n. 88/2009.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere, in punto di fatto, che con nota prot. nr. 4637 del 29.03.2018 l'Amministrazione ha chiesto all'ordine professionale dei Giornalisti del Molise l'indicazione di una rosa di professionisti i tra i quali nominare i componenti della predetta commissione; con nota prot. nr. 5311 del 2018 l'Ordine dei Giornalisti del Molise ha fornito una rosa di professionisti ritenuti esperti sulle materie in parola.

L'Amministrazione ha valutato a) che la D.ssa Giuseppina Petta, in qualità di presidente dell'ordine dei Giornalisti del Molise, è in possesso di un'esperienza tale da ritenerla idonea ed esperta a ricoprire il ruolo di presidente della commissione; b) che il dott. Vincenzo Luongo fosse altresì idoneo componente della commissione <<*in quanto esperto nelle materie e tipologie oggetto di avviso*>>; c) quale terzo componente della commissione potesse essere individuato un dipendente interno, afferente all'ufficio personale ed individuato nella persona della Sig.ra Anna Sebastiano.

Tale modalità di composizione della commissione non appare manifestamente irragionevole o arbitraria, né è stata effettuata in violazione di norme di legge o dei regolamenti interni dell'ente, in quanto la delibera del CDA n. 88/2009 non è applicabile – per quel che s'è detto – alla selezione in scrutinio.

Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente e le Amministrazioni resistenti che conseguentemente vanno condannate al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nella misura indicata in dispositivo. Sono invece compensate le spese legali tra le parti private.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni costituite al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti; compensa le spese di lite tra le parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Daniele Busico	**Silvio Ignazio Silvestri**

IL SEGRETARIO